

MORPURGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MORPURGO, *relatore*. Ho chiesto di parlare per proporre un lievissimo emendamento.

Poichè in pratica vi sono sedute in parte pubbliche e in parte private, così propongo che si dica « salvo quando si trattino argomenti d'indole personale ».

PRESIDENTE. Ma la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Rossi?

MORPURGO, *relatore*. La Commissione propone che si dica « salvo quando si trattino argomenti di indole personale ». Non si può dire « salvo quelle sedute » perchè allora si tratterebbe di una intera seduta; bisogna dire « salvo nel momento, in cui si passi a trattare di argomenti di indole personale ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura accetta questa modificazione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo a partito l'articolo 38.

(È approvato).

Art. 39.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, ed ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'insediamento del Consiglio.

(È approvato).

Art. 40.

Le deliberazioni dei Consigli camerali devono essere, entro 15 giorni, comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta la settimana successiva al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omessa o ritardata.

L'onorevole Teofilo Rossi propone che nel primo comma si sostituiscano alle parole: « per tutta la settimana, ecc. » le pa-

role: « per tutta una settimana, entro i quindici giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese ».

Onorevole ministro di agricoltura, accetta questa sostituzione?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta?

MORPURGO, *relatore*. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 40 così modificato.

(È approvato).

Art. 41.

La nomina degli impiegati e degli inservenienti delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerali, in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

La nomina e la revoca sono deliberate a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto.

A quest'articolo è stato presentato ora, dagli onorevoli Faranda, Pilacci, Teofilo Rossi, Guerritore, De Michetti, Viazzi, Larizza, Luciani, Cavagnari, Celesia, e Chiesa un emendamento così concepito:

« Dopo il secondo capoverso aggiungere: Il concorso non sarà obbligatorio per quegli impiegati che, pure non essendo compresi in organico, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati, e retribuzione a stipendio fisso mensile, per almeno cinque anni, al momento della promulgazione della presente legge ».

Vi sono poi i seguenti altri emendamenti:

Nel primo comma sopprimere le parole: degli inservenienti.

Aggiungere dopo il primo comma: La nomina degli inservenienti è riservata al Presidente.

Aggiungere in fine del secondo comma: È data facoltà alla Camera di provvedere per l'avanzamento degli impiegati.

Teofilo Rossi, Miliani.

Aggiungere al secondo comma: eccetto per gli straordinari che si trovano da almeno due anni in carica.

Proto-Pisani.